

Direttiva n. 7

Sorveglianza e lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica* Newman)



Foto: Louis Sutter, SFF



Indice

1	Destinatari	3
2	Obiettivi	3
3	Basi legali	3
4	Definizioni e abbreviazioni	3
5	Misure	4
5.1	Sensibilizzazione alla prevenzione	4
5.2	Suddivisione del territorio cantonale in categorie in funzione del rischio d'introduzione e d'infestazione	4
5.2.1	Zona a basso rischio	4
5.2.2	Zona a rischio elevato	4
5.3	Sorveglianza del territorio	4
5.3.1	Rete nazionale di trappole per l'individuazione precoce	4
5.3.2	Sorveglianza nelle zone a basso rischio	4
5.3.3	Sorveglianza nelle zone a rischio elevato	5
5.3.4	Sorveglianza nell'area delimitata	5
5.3.5	Notifiche di presenza sospetta	5
5.4	Misure in caso di comparsa del coleottero giapponese	5
5.4.1	Misure immediate in caso di comparsa del coleottero giapponese	5
5.4.2	Delimitazione dell'area	6
5.4.4	Misure nella zona di lotta	7
5.4.5	Misure nella zona cuscinetto	8
5.4.6	Modifica e revoca di aree delimitate	8
6	Rendiconto	8
7	Contributi federali	8
8	Entrata in vigore	9
	Allegato 1: Principali piante ospiti del coleottero giapponese	10

1 Destinatari

La presente direttiva è destinata ai Servizi fitosanitari cantonali.

2 Obiettivi

La presente direttiva descrive la procedura relativa alla sorveglianza del territorio per l'individuazione precoce di focolai d'infestazione di *Popillia japonica* Newman e le misure di lotta che vanno prese in caso di comparsa dell'organismo nocivo.

3 Basi legali

¹ Articoli 13-15, 18-20, 97, 104 e 105 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20).

² Articoli 2, 21 e 22 nonché allegato 1 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201).

4 Definizioni e abbreviazioni

<i>Area delimitata</i>	Focolaio d'infestazione + zona di lotta + zona cuscinetto
<i>SFA</i>	Servizio fitosanitario Agroscope
<i>Focolaio d'infestazione</i>	Zona circostante il punto di massima presenza locale del coleottero giapponese (p.es. siti delle trappole o particella infestata) con un raggio di almeno 1 chilometro
<i>Azienda</i>	Impresa, ad esempio azienda agricola, centro di giardinaggio o azienda ortoflorovivaistica, che tratta piante, ma non sottostà all'obbligo di omologazione per il rilascio del passaporto fitosanitario
<i>SFF</i>	Servizio fitosanitario federale
<i>Periodo di volo</i>	Periodo di volo del coleottero giapponese: giugno-settembre
<i>Zona di lotta</i>	Zona circostante il centro di un focolaio d'infestazione con un raggio di almeno 2 chilometri dal centro dello stesso
<i>Coleottero giapponese</i>	Nomenclatura zoologica: <i>Popillia japonica</i> Newman. Se non specificato, con «coleottero giapponese» si intendono gli esemplari adulti.
<i>Cantone</i>	Servizio cantonale competente (di norma, servizio fitosanitario cantonale)
<i>Trappola a feromoni</i>	Trappola per insetti con specifiche sostanze odorose che attirano il coleottero giapponese
<i>Materiale vegetale</i>	Piante destinate alla piantagione con terriccio, vegetazione falciata, fresca, non essiccata e residui del raccolto. Non è incluso il materiale essiccato (p.es. fieno) o trasformato (p.es. prodotti del raccolto, insilati)
<i>Azienda omologata al rilascio del passaporto fitosanitario</i>	Aziende che giusta l'articolo 76 OSaIV sono omologate dal SFF al rilascio del passaporto fitosanitario. Tra queste rientrano vivai e vivai viticoli, aziende di piantine e determinati centri di giardinaggio
<i>Zona cuscinetto</i>	Zona circostante il centro di un focolaio d'infestazione con un raggio di almeno 7 chilometri
<i>Pianta ospite</i>	Principali piante ospiti del coleottero giapponese (allegato 1)

5 Misure

5.1 Sensibilizzazione alla prevenzione

¹ Il Cantone informa le aziende e l'opinione pubblica sulla minaccia costituita dal coleottero giapponese per la Svizzera. L'informazione avviene attraverso pubblicazioni nei bollettini fitosanitari cantonali nonché altri media; deve contenere immagini del coleottero giapponese e menzionare l'obbligo di notifica e di lotta.

² Il Cantone può avvalersi del materiale informativo del SFF (www.salute-dei-vegetali.ch) e di Agroscope (www.popillia.agroscope.ch) nonché può realizzare materiale proprio adeguato.

5.2 Suddivisione del territorio cantonale in categorie in funzione del rischio d'introduzione e d'infestazione

A seconda del rischio d'introduzione e d'insediamento del coleottero giapponese, ai fini della sorveglianza del territorio nelle aree non infestate si distinguono le due categorie seguenti.

5.2.1 Zona a basso rischio

Le zone per cui non sono noti particolari rischi d'introduzione e d'insediamento del coleottero giapponese non devono essere oggetto di un rilevamento specifico.

5.2.2 Zona a rischio elevato

¹ Onde definire le zone non infestate a rischio elevato, di norma vanno considerati due criteri principali: la probabilità d'introduzione nonché la probabilità d'insediamento e di proliferazione del coleottero giapponese. Ogni Cantone rileva le zone a rischio elevato in base ai criteri specifici indicati di seguito e allestisce una mappa di tali zone e siti. Il rischio più elevato concerne i siti che adempiono entrambi i criteri specifici seguenti.

² Per zone non infestate a rischio elevato s'intendono:

- a. superfici inerbite e coltivate, vigneti e frutteti; in particolare superfici irrigate o tendenzialmente umide;
- b. zone in prossimità (1 km) di importanti assi di transito (in particolare dogane, centri di movimentazione, stazioni di rifornimento e di servizio autostradali), aeroporti e stazioni merci nonché centri logistici che importano frutta e vegetali.

5.3 Sorveglianza del territorio

Conformemente al mandato del SFA, a cadenza annuale, durante il periodo di volo il Cantone effettua rilevamenti ufficiali per constatare l'eventuale comparsa del coleottero giapponese nel suo territorio.

5.3.1 Rete nazionale di trappole per l'individuazione precoce

Onde individuare precocemente l'introduzione del coleottero giapponese i Cantoni sviluppano e controllano una rete nazionale di trappole a feromoni.

5.3.2 Sorveglianza nelle zone a basso rischio

Nelle zone non infestate a basso rischio è sufficiente una sorveglianza accessoria, ossia tutti gli attori del Cantone coinvolti nella sorveglianza del territorio sono sensibilizzati sulla possibile comparsa del coleottero giapponese.

5.3.3 Sorveglianza nelle zone a rischio elevato

¹ Nelle zone non infestate a rischio elevato, durante il periodo di volo il Cantone effettua controlli visivi delle piante ospiti e campionature del suolo. L'intensità dei controlli è stabilita dal mandato «Sorveglianza del coleottero giapponese» del SFA.

² Il Cantone registra questi controlli e trasmette i rispettivi risultati al SFA entro il 15 novembre, unitamente a quelli delle trappole a feromoni, nel formato appositamente previsto.

5.3.4 Sorveglianza nell'area delimitata

¹ Nei focolai d'infestazione le popolazioni di piante ospiti vanno controllate sistematicamente durante il periodo di volo fino a 3 anni dopo l'ultima comparsa del coleottero giapponese. L'intensità dei controlli visivi così come delle campionature del suolo deve seguire le direttive del SFF.

² Eventuali trappole a feromoni collocate nella zona di lotta vengono rimosse dal Cantone, per evitare di attirare i coleotteri giapponesi dal vicino focolaio di infestazione.

³ Nella zona cuscinetto il Cantone posiziona trappole a feromoni per rilevare l'eventuale diffusione del coleottero giapponese.

5.3.5 Notifiche di presenza sospetta

¹ Se durante il periodo di volo è notificata la presenza sospetta del coleottero giapponese e se questa sembra plausibile (p.es. qualifica di chi effettua la notifica, foto del coleottero giapponese), il Cantone si occupa del caso, onde raccogliere eventuali prove, e acquisisce tutte le informazioni necessarie per un'eventuale notifica.

² Il Cantone registra e verifica le notifiche di presenza sospetta ricevute da terzi. Esse sono trasmesse al SFA nel formato appositamente previsto e con mezzi di prova (p. es. foto, parti del vegetale con danni da rosicature) secondo le disposizioni.

³ Di norma, esperti designati dal SFA eseguono i lavori necessari per confermare la presenza del coleottero giapponese. Il Cantone può, tuttavia, richiedere al SFA di riconoscere altri organi.

5.4 Misure in caso di comparsa del coleottero giapponese

¹ Il Cantone informa il SFF entro tre giorni lavorativi in caso di confermata comparsa del coleottero giapponese in zone finora non infestate conformemente al punto 5.3.5 capoverso 3.

² In virtù del piano d'emergenza generico¹ del SFF, in presenza di un caso complesso viene convocato un Outbreak Management Team (OMT) che si occupa di pianificare, coordinare e comunicare le misure di lotta.

³ Il Cantone definisce un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione menzionate di seguito (piano d'azione ai sensi dell'art. 14 OSAIV) e lo trasmette al SFF entro cinque giorni lavorativi dalla delimitazione dell'area.

5.4.1 Misure immediate in caso di comparsa del coleottero giapponese

- a. Rilevamenti tesi a stabilire la portata dell'infestazione (min. 1 km).

Nella zona circostante il luogo in cui è stata rilevata la presenza del coleottero giapponese con un raggio di almeno 1 chilometro si effettua la perlustrazione di zone a rischio elevato per localizzare l'origine dell'infestazione.

- b. Informazione del SFF sulla base del modulo di notifica di infestazione.
- c. Informazione del gestore.

¹ <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/organisationundstruktur/notfallplanung.html>

- d. Nel sito in cui la presenza del coleottero giapponese è più elevata a livello locale, viene posizionata una trappola a feromoni per la cattura massale o viene presa una misura equivalente.

5.4.2 Delimitazione dell'area

¹ Dopo le misure immediate, il Cantone deve definire il più presto possibile un'area delimitata.

² Il Cantone procede con la delimitazione di un focolaio d'infestazione se è adempiuto almeno uno dei tre criteri seguenti:

- nel suolo sono individuate larve di coleottero giapponese, oppure
- sulle piante ospiti sono individuati esemplari adulti e in una trappola a feromoni posizionata nello stesso luogo ne sono catturati diversi nel corso dello stesso anno o in quello seguente, oppure
- per due anni consecutivi in una trappola a feromoni sono catturati diversi esemplari adulti all'anno.




Figura 1 – (a) zone delimitate in caso di presenza del coleottero giapponese, (b) modifica delle zone in caso di nuova comparsa nella zona cuscinetto, (c) modifica delle zone in caso di nuova comparsa su uno spazio tra 0 e 10 chilometri al di fuori della zona cuscinetto. (L'immagine non è in scala).

³ Per focolaio d'infestazione s'intende la zona circostante il sito di una trappola a feromoni con riscontro o il centro di una particella, in cui è stata riscontrata la presenza del coleottero giapponese sulle piante ospiti o nel suolo, con un raggio di almeno 1 chilometro (cfr. fig. 1 a). In caso di prossimità a focolai d'infestazione già esistenti (anche se ubicati in un altro Cantone o Paese, cfr. fig. 1 b, c), si adottano misure per l'eradicazione del coleottero giapponese.

⁴ Nella zona circostante il centro di un focolaio d'infestazione è delimitata una zona di lotta con un raggio di 3 chilometri (cfr. fig. 1 a). La zona di lotta è generalmente circolare. Tuttavia può essere estesa in modo che i limiti coincidano con confini amministrativi, strade, sentieri o fiumi.

⁵ Nella zona circostante il centro di un focolaio d'infestazione è delimitata una zona cuscinetto con un raggio di 10 chilometri (cfr. fig. 1 a). La zona cuscinetto è generalmente circolare. Tuttavia può essere estesa in modo che i limiti coincidano con confini amministrativi, strade, sentieri o fiumi.

⁶ Le aree delimitate nei Paesi confinanti sono, di norma, riconosciute dalla Svizzera come tali e in base alla presente direttiva vengono delimitate di conseguenza dal Cantone sul territorio svizzero nel caso in cui le aree estere delimitate confinano con il Paese.

⁷ Se le zone di lotta o le zone cuscinetto di diversi focolai d'infestazione si sovrappongono o sono vicine, l'area delimitata include le zone interessate e le superfici tra di esse (cfr. fig. 1 b, c). L'area delimitata è definita in modo che i suoi limiti coincidano con confini amministrativi, strade, sentieri o fiumi.

5.4.3 Misure all'interno del focolaio d'infestazione

¹ Nei focolai d'infestazione valgono a priori le misure di eradicazione. A tal fine l'UFAG può rilasciare un'autorizzazione per la gestione di una situazione di emergenza giusta l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. Vanno altresì osservate le misure di cui al punto 5.4.4.

² Se, a causa delle dimensioni del focolaio d'infestazione, emerge che l'eradicazione non è più promettente (in particolare se il focolaio d'infestazione si estende regolarmente nonostante le misure di lotta applicate), il Cantone può richiedere all'UFAG la delimitazione della zona infestata, nella quale la lotta si limita a misure di contenimento.

5.4.4 Misure nella zona di lotta

¹ È vietato trasportare fuori dalla zona di lotta lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Il trasporto di materiale di sterro fuori dalla zona di lotta può avvenire soltanto se il materiale viene sottoposto a trattamento termico a 49° C per almeno 15 minuti o se al di fuori del periodo di volo è interrato in discariche appositamente attrezzate a una profondità di almeno 2 metri.

² I veicoli agricoli e gli attrezzi per lavorare il terreno impiegati nella zona di lotta devono essere ripuliti da terriccio e resti di vegetali prima di essere trasportati fuori di essa in modo da evitarne la dispersione.

³ Il trasporto (ovvero il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito nonché lo spostamento dal sito) di materiale vegetale fuori dalla zona di lotta è, in linea di principio, vietato. È autorizzato soltanto se chi lo effettua è in possesso di un'autorizzazione eccezionale del Cantone (aziende) o di un'omologazione dal SFF al rilascio del passaporto fitosanitario (azienda omologata al rilascio del passaporto fitosanitario), in base alla quale vanno adempiute almeno le seguenti condizioni:

- a. il sito di produzione e/o di stoccaggio provvisorio del materiale vegetale è dotato di un'infrastruttura a prova di insetto, oppure
- b. si sono lavate le radici e si è rimosso completamente il substrato di coltivazione, oppure
- c. i. le superfici dei vasi con piante (diametro >30 cm) sono protette con coperture a prova d'insetto (p.es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), prima e durante il periodo di volo, e
ii. i vasi con piante (diametro <30 cm) devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe. In alternativa, i vasi possono anche essere posati a terra, su

superfici sigillate, a condizione che siano mantenuti privi di malerbe o che le loro superfici siano protette con coperture a prova d'insetto (cfr. punto c.i.), e

iii. il materiale vegetale in pieno campo è predisposto in modo che prima e durante il periodo di volo le file intermedie siano protette con coperture a prova d'insetto (cfr. punto c.i.) su una larghezza pari a 1,5 volte la zolla. In alternativa, le file intermedie non protette durante il periodo di volo con le apposite coperture devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte l'anno, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

⁴ Per le aziende e le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario nella zona di lotta vigono inoltre le seguenti condizioni, che nel caso in questione il Cantone (o il SFF per le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario) ordina mediante decisione:

- a. durante il periodo di volo controllano almeno una volta a settimana tutte le piante ospiti presenti nell'azienda e nelle immediate vicinanze, onde appurare l'assenza del coleottero giapponese e notificano immediatamente al Cantone (o al SFF per le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario) qualsiasi presenza sospetta del coleottero giapponese;
- b. in caso di cessione di vegetali appurano l'assenza del coleottero giapponese sulle parti che emergono dalla terra;
- c. registrano la cessione di vegetali e forniscono agli acquirenti materiale informativo sul coleottero giapponese.

⁵ Per le colture speciali (p.es. tappeti erbosi) possono essere applicate condizioni specifiche.

5.4.5 Misure nella zona cuscinetto

Le aziende e le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario all'interno della zona cuscinetto, durante il periodo di volo controllano almeno una volta a settimana tutte le piante ospiti presenti nell'azienda e nelle immediate vicinanze, onde appurare l'assenza del coleottero giapponese e notificano immediatamente l'eventuale presenza del coleottero giapponese al Cantone (o al SFF per le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario). Il Cantone (o il SFF per le aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario) ordina il controllo emanando una decisione che viene notificata alle aziende interessate (o alle aziende omologate al rilascio del passaporto fitosanitario).

5.4.6 Modifica e revoca di aree delimitate

¹ Se viene confermata la presenza del coleottero giapponese al di fuori di un focolaio d'infestazione, il Cantone deve delimitare l'area secondo la figura 1 b o 1 c.

² Se all'interno di una zona di lotta viene riscontrata la presenza del coleottero giapponese su piante ospiti, il Cantone deve immediatamente delimitare il nuovo focolaio d'infestazione.

³ Se per tre anni i rilevamenti non confermano la presenza del coleottero giapponese, il Cantone può revocare l'area delimitata.

6 Rendiconto

Il Cantone trasmette ogni anno al SFA, entro il 15 novembre, nel formato appositamente previsto i risultati della sorveglianza del territorio e, se del caso, una panoramica delle zone delimitate e delle misure che sono state prese.

7 Contributi federali

¹ I costi sostenuti dal Cantone per la realizzazione e/o l'acquisizione di materiale informativo per gli interventi di sensibilizzazione di cui al punto 5.1 nonché per la sorveglianza del territorio di cui al punto

5.3 sono rimborsati nella misura del 50 per cento dalla Confederazione, eccetto per il punto 5.3.2, in virtù delle disposizioni dell'OSaIV-DEFR-DATEC.

² I costi per le misure in caso di comparsa del coleottero giapponese di cui al punto 5.4 sono rimborsati dalla Confederazione in generale nella misura del 50 per cento e per la prima infestazione in tutto il Cantone nella misura del 75 per cento, in virtù delle disposizioni dell'OSaIV-DEFR-DATEC.

8 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2020.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

sig. Gabriele Schachermayr

Vicedirettrice

Allegato 1: Principali piante ospiti del coleottero giapponese

Principali generi di piante ospiti del coleottero giapponese (le specie sono menzionate se identificate come particolarmente importanti) sulla base di: *Popillia japonica: procedures for official control*. (2016), *PM 9/21(1) EPPO Bull*, 46: 543-555. doi:10.1111/epp.12345

Latino		Italiano	
Genere	Specie	Genere	Specie
<i>Acer</i>		Acero	
<i>Centaurea</i>	<i>Centaurea phrygia</i>	Centaurea	Centaurea frangiata
<i>Corylus</i>	<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Nocciolo comune
<i>Filipendula</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	Olmaria comune	
<i>Glycine</i>	<i>Glycine max</i>	Soia	Soia
<i>Hibiscus</i>		Ibisco	
<i>Humulus</i>	<i>Humulus lupulus</i>	Luppolo	Luppolo comune
<i>Malus</i>		Melo	
<i>Oenothera</i>	<i>Oenothera biennis</i>	Oenothera	Enagra comune
<i>Parthenocissus</i>		Vite del Canada	
<i>Prunus</i>	<i>Prunus avium / persica</i>	Ciliegio, Pesca	
<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	Rosa	
<i>Rubus</i>		Rovo	
<i>Rumex</i>		Romice	
<i>Salix</i>		Salice	
<i>Tilia</i>		Tiglio	
<i>Ulmus</i>		Olmo	
<i>Urtica</i>	<i>Urtica dioica</i>	Ortica	Ortica comune
<i>Vitis</i>		Vite	
<i>Zea</i>	<i>Zea mays</i>	Mais	Mais